

Art. 3. Il Consiglio dell'Istituzione

1. La composizione, la durata in carica, la nomina e le funzioni del Consiglio dell'Istituzione sono definite dagli articoli 6 e 7 dello Statuto.
2. Criteri e modalità di elezione delle rappresentanze elettive, nonché dei casi e delle modalità di scioglimento del Consiglio dell'istituzione scolastica e formativa sono disciplinati dal Regolamento istituito con Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 15 maggio 2009, n. 8-10/Leg.
3. La prima convocazione del Consiglio dell'istituzione è disposta dal Dirigente scolastico; successivamente è convocato dal Presidente, sentito il Dirigente scolastico. Deve essere convocato almeno ogni tre mesi e in orario tale da consentire la partecipazione di tutti i componenti. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente sentito il Dirigente scolastico. I singoli consiglieri possono indicare al Presidente, che ha facoltà di accogliere o meno, argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.
4. Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal Dirigente scolastico, elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente tra i rappresentanti dei genitori. È eletto Presidente il genitore che ottiene la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto nello scrutinio successivo a maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Se, per qualsiasi causa, non sia presente nel consiglio di circolo o di istituto la rappresentanza dei genitori, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età. Il consiglio può revocare la fiducia al Presidente mediante mozione motivata e votata per appello nominale. La mozione di sfiducia deve essere proposta da almeno due terzi dei componenti del consiglio.
5. Il genitore che riceve il secondo maggior numero di voti nell'elezione del Presidente assume la carica di Vicepresidente, che fa le veci del Presidente in caso di impedimento o di assenza. In mancanza del Vicepresidente, le veci sono assunte dal consigliere più anziano. Il Vicepresidente, nonché il consigliere più anziano, sostituiscono il Presidente solo temporaneamente (salva l'ipotesi in cui manchi la componente genitori fino alla elezione). In caso di dimissioni o decadenza, ovvero altra causa di cessazione dell'incarico di Presidente, si procederà pertanto, appena possibile, a nuova elezione con le stesse modalità.
6. Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio; ne presiede le riunioni, adotta i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori.
7. Le sedute del Consiglio, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono

argomenti riguardanti singole persone, sono aperte a tutti gli elettori (docenti, genitori e personale ATA), che possono assistere con adeguato comportamento e senza diritto di parola. Qualora il comportamento del pubblico non permetta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

8. Alle riunioni del Consiglio dell'Istituzione possono essere invitati a titolo consultivo soggetti interni o esterni aventi specifiche competenze in ambiti relativi alle funzioni attribuite al Consiglio. Le delibere vengono comunque votate dai soli componenti con diritto di voto del Consiglio.
9. Alle sedute del consiglio partecipa, con funzioni di segretario verbalizzante e per presentare il bilancio economico-patrimoniale e le sue variazioni, il Segretario amministrativo dell'Istituzione.
10. Il verbale di ogni seduta è depositato presso l'ufficio di segreteria dell'istituto entro il termine di 15 giorni dalla seduta, copia del verbale è inviata contestualmente ai singoli consiglieri. I verbali, dopo l'approvazione del Consiglio, possono essere consultati dagli elettori facendone motivata richiesta al Presidente del Consiglio dell'Istituzione. Le delibere adottate ed approvate dal Consiglio dell'Istituzione sono pubblicate all'albo della scuola e sul sito Internet dell'Istituto.
11. Il Consiglio dell'Istituzione, al fine di svolgere nel miglior modo i propri compiti, può costituire, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere decisionale e svolgono la loro attività secondo le direttive stabilite dallo stesso Consiglio; possono, previa indicazione del Consiglio, consultare esperti nelle singole materie.
12. I membri del Consiglio che nel periodo in carica diano le dimissioni o perdano i requisiti di eleggibilità, sono sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive liste; in caso di esaurimento si convocano le elezioni suppletive, da tenersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data esecutiva delle dimissioni. Le dimissioni devono essere date in forma scritta e sono esecutive dal momento della loro assunzione al protocollo dell'Istituzione. Il numero legale viene rideterminato in base al numero dei componenti in carica.
13. I membri elettivi che non intervengano, senza giustificazione, a tre sedute consecutive del Consiglio dell'Istituzione decadono dalla carica e sono surrogati secondo le modalità di cui al comma [9] 12 del presente articolo.